



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0002147 P-4.22.1
del 27/02/2015



11070439

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca. COM (2015) 45.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Ambiente in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Cons. Fiorenza Barazzoni



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO IV – AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Segretariato Generale

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0000374/SG del 26/02/2015
SERVIZIO IV

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Coordinamento Politiche UE
Segreteria CIAE – Servizio II
c.a. Dott.ssa Cristina Bianchini

e p.c.

All'Ufficio Legislativo
S E D E

Oggetto: Informazione qualificata – Richiesta di relazione
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il
Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti di foca.

- Codice del Consiglio: 6015/15
- Codice della proposta: COM (2015) 45 final
- Codice interistituzionale: 2015/0028 (COD)
- Riferimento DPE

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si allega per i seguenti di conseguenza la
citata relazione redatta dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare ai
sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 234/2012.

Cordialmente

Dirigente Servizio IV
Dott.ssa Federica Fricano

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto

Proposta di REGOLAMENTO DEL Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti di foca.

- Codice del Consiglio: 6015/15
- Codice della proposta: COM(2015) 45 final
- Codice interistituzionale: 2015/0028 (COD)
- Riferimento DPE:

1. Premessa: finalità e contesto

In seguito alla ratifica da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo del Regolamento /CE) n. 1007/2009, che ha stabilito un divieto generale di immissione in ambito comunitario sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, fatte salve due specifiche deroghe, e del conseguente Regolamento di Esecuzione, Reg.(CE) 737/2010, l'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), il Canada e la Norvegia hanno impugnato i suddetti atti (che insieme costituiscono il "regime unionale sui prodotti della foca") aprendo la controversia *European Communities – measures prohibiting the importation and marketing of seal products* (DS 400-DS 401).

Le obiezioni presentate sono relative alle sopracitate due Deroghe al divieto generale, una prima, relativa ai prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene che contribuiscono al loro sostentamento (Deroga IC) ed una seconda, per quei prodotti derivati dalla foca se la caccia è praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine senza fine di lucro, né finalità commerciali (Deroga MRM).

Il 18 giugno 2014 l'organo di conciliazione dell'OMC ha adottato le relazioni del Panel e dell'organo di appello, dalle quali si evince che, mentre la messa al bando dei prodotti derivati dalla foca può, in linea di principio, essere giustificata da preoccupazioni di ordine morale riguardo al benessere delle foche, le due deroghe – IC e MRM – sono contestate a motivo che la deroga MRM appare ingiustificabile in termini di "dimensione commerciale", in quanto la possibile differenza tra la caccia a scopo commerciale e quella praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine non appariva tale da giustificare la distinzione, e quella (IC) in quanto l'organo d'appello ha stabilito che, anche se in linea di principio la deroga rispecchia una distinzione legittima, alcuni elementi della sua concezione e applicazione ne fanno una norma di "discriminazione arbitraria ed ingiustificata".

Il 10 luglio 2014 l'Unione europea ha notificato all'organo di conciliazione dell'OMC l'intenzione di attuare le raccomandazioni e le decisioni da esso emanate nell'ambito della controversia in causa, in modo da rispettare i propri obblighi nel quadro dell'OMC.

Il 5 settembre 2014, l'Unione europea, il Canada e la Norvegia hanno convenuto che 16 mesi sarebbe stato un termine ragionevole per l'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni dell'organo di conciliazione. Di conseguenza, il termine ragionevole scadrà il 18 ottobre 2015. La presente proposta legislativa, pertanto, ha lo scopo di attuare le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di conciliazione in merito al regolamento di base. Essa costituisce inoltre

il fondamento giuridico per conformare il regolamento (UE) n. 737/2010 alle suddette decisioni.

Le preoccupazioni suscitate dalla deroga MRM sono dissipate eliminando detta deroga dal regolamento di base (art 5), mentre quelle relative alla concezione e all'applicazione della deroga IC (art. 4) sono risolte modificando tale deroga, in particolare collegandola al rispetto del benessere degli animali e introducendo un limite all'immissione dei prodotti derivati dalla foca sul mercato se la portata della caccia o altre circostanze indicano che la caccia è praticata principalmente a fini commerciali.

Gli esperti della Commissione stanno inoltre collaborando con i loro omologhi canadesi per predisporre il necessario sistema di attestazione che consenta agli Inuit canadesi di avvalersi della deroga IC nell'ambito del regime dell'UE relativo alla foca.

Occorre altresì approfittare di questa occasione per allineare il riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo, di cui al regolamento (CE) n. 1007/2009, all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Dato il calendario serrato stabilito per conformarsi alle decisioni dell'OMC e per consentire una rapida adozione della proposta da parte del legislatore, la Commissione, in via eccezionale, ha accolto nella presente proposta un emendamento sulla durata della delega che il Parlamento ha presentato nell'ambito della proposta COM(2013) 451 (anch'essa riguardante l'allineamento del regolamento (CE) n. 1007/2009).

C. VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non è stata svolta alcuna valutazione d'impatto in quanto la misura prevista non costituisce una nuova iniziativa politica, ma risponde alla necessità di conformare la legislazione unionale vigente alle decisioni dell'OMC in modo da garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione. L'entità delle modifiche introdotte dalla presente proposta è tale che non giustifica una nuova valutazione d'impatto, che si aggiunga a quella effettuata prima dell'adozione del regolamento di base nel 2009.

2.1 Impatto finanziario

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea e nazionale.

2.2 Copertura finanziaria a carico del Bilancio Nazionale

c.s.

C.2 Effetti sull'ordinamento nazionale.

E' ancora giacente presso il Ministero delle Finanze una Bozza di Decreto Ministeriale di applicazione del Reg esecutivo 737/2010, del quale è già pervenuto il consenso del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. (allegato 1). Potrebbe pertanto essere necessario modificare solo le premesse dei riferimenti normativi.

C.3 Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

Nessuno, la Materia regolamentare comunitaria è competenza dello Stato.

C. 4 Effetti sull'organizzazione della Pubblica Amministrazione.

La materia è già incardinata nella competenza primaria dell'Autorità di Gestione CITES del Ministero dell'Ambiente, mentre per gli aspetti commerciali e di controllo sono competenti MISE e CFS.

C.5 Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Le modalità esecutive delle richieste commerciali non appaiono modificate.

D. Base giuridica comunitaria

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 del TFUE, ossia la stessa base giuridica del regolamento di base che la presente proposta intende modificare. A norma dell'articolo 114 del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Il regolamento di base è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno, dovuti alle disparità esistenti tra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca.

Infine, per il Principio di sussidiarietà e di proporzionalità, la conformità del regolamento di base alle raccomandazioni e alle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC può essere ottenuta solo modificando gli aspetti contestati del regolamento di base. La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire la compatibilità della misura contestata con le disposizioni dell'OMC.

Pertanto può essere proposto solo uno strumento Regolamentare per modificare un medesimo atto.